

RISPARMIO & INVESTIMENTI

IL PUNTO

INTERESSI SOTTO LALENTE

Mutui, a Milano sentenza taglia-tasso

Il Tribunale boccia l'ammortamento «alla francese» perché «indeterminato»

Marcello Frisone

■ Se «indeterminati», il tasso e l'ammortamento alla francese di un mutuo sono nulli e va quindi pagato soltanto il tasso legale con quote capitale costanti. La banca, invece, deve restituire gli interessi ricevuti «in più» rispetto a questo tasso. Così ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza del 30 ottobre 2013 (resa nota di recente) firmata dal giudice Elena Riva Crugnola.

IFATTI

Dopo aver fatto svolgere una perizia su due mutui (rispettivamente di 1 milione e 500mila euro) stipulati nel 2002 e nel 2004, nel 2011 una società ha fatto causa alla banca sostenendo che le clausole di determi-

nazione degli interessi e del piano di ammortamento alla francese fossero indeterminate - e quindi nulle - dando così luogo a un pagamento non dovuto di circa 207mila euro.

LA SENTENZA

Il Tribunale di Milano, dopo aver fatto svolgere una Consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) a una docente della Bocconi, ha dato ragione al cliente riconoscendogli il diritto di ottenere la restituzione della somma richiesta e il diritto di pagare, per il futuro, le rate al tasso legale tempo per tempo vigente (da gennaio 2014 pari all'1%).

Il giudice meneghino, sulla base della Ctu, ha rilevato che le clausole di determinazione del tasso (variabile) e del piano di ammortamento (a rata costante) erano tra loro incompatibili: infatti, in base a esse, si poteva costruire l'ammortamento con tre modalità differenti. La conseguenza giuridica è che le clausole di determinazione degli interessi e del piano di ammortamento sono nulle in quanto indeterminate e occorre quindi applicare come tasso sostitu-

tivo quello legale (ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile) e non già quello di cui all'articolo 117 del Testo unico bancario, che si applica ad altri casi diversi (pattuizione inesistente del tasso, rinviante agli usi o a condizioni peggiori rispetto a quelle pubblicizzate). La sentenza, pur motivata in modo più approfondito e tecnico, ha ripreso in parte quanto aveva già stabilito le sentenze del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, del 29 ottobre 2008, n. 113 e del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, del 3 maggio 2012, n. 119.

IL COMMENTO

«La sentenza - spiega l'avvocato Marco Rossi, managing partner dello studio tributario e legale asso-

ciato Rossi Rossi & Partners di Verona - costituisce secondo me un caso di "giurimetria", cioè l'applicazione della matematica per la soluzione di problemi giuridici. I principi espressi sono tutti condivisibili ma, nel caso di nullità delle clausole sul tasso d'interesse e sul piano di ammortamento, si potrebbe configurare - sottolinea Rossi - la nullità addirittura dell'intero contratto di mutuo, qualora si dimostrasse che esse sono clausole essenziali, senza le quali le parti non avrebbero stipulato il contratto (articolo 1419, comma 1, Codice civile). Sul punto - conclude Rossi - la sentenza ha fatto osservare che, per ottenere una pronuncia sulla nullità del contratto, sarebbe stata necessaria una domanda di parte, non potendo il giudice provvedere d'ufficio. In questa ipotesi, le parti sarebbero tenute a restituire tutto ciò che hanno ricevuto in forza del contratto (il cliente l'intero capitale e la banca tutti gli interessi e le spese)».

FILO DIRETTO



Per capirne di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo e-mail: plus@isole24ore.com

N. R.G. 13980/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA UIN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13980/2011 promossa da:

A. SRL omissis;

ATTRICE

contro

BANCA DI C. SPA omissis;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attrice:

"Parte attrice riservato quant'altro, chiede che il Tribunale Ill.mo, causa cognita, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta:

a) In relazione al contratto di mutuo n. 006287668/001 di Euro 1.000.000,00 e atto di quietanza rep. 5652 Dr. F. P. notaro :

1) Dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9, co. 3, legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica), individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 138.553,96, s.e.od.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data del 31.12.2010 per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;

2) dichiararsi comunque che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difforni da quelli pattuiti e per l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione all'attrice della somma di Euro

138.553,96, s.e.od.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data del 31.12.2010 per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti ;

b) In relazione al contratto di mutuo n. 006612022/001 di Euro 500.000,00 Rep. 5653 Dr. F. P. notaro:

1) Dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione con degli artt. 1346 – 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9 co. 3 legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica) individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 69.276,96, s.e.od.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data del 31.12.2010 per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;

2) dichiararsi comunque nulla la clausola di determinazione degli interessi siccome disposta unilateralmente dalla convenuta perché determinata secondo il piano di ammortamento alla francese privo di pattuizione, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione all'attrice della somma di Euro 69.276,96, s.e.od.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data del 31.12.2010 per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti ;

Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari."

per la convenuta:

"Voglia il Giudicante, disattesa ogni contraria istanza e deduzione (e dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove), respingere le domande dell'attrice, col favore per la Banca concludente delle spese e competenze giudiziali e conseguenti."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice, A. SRL, ha citato in giudizio la BANCA DI C. SPA chiedendo:

1. declaratoria di nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi contenute in due contratti di mutuo stipulati *inter partes* rispettivamente il 5.12.2002 per l'importo di euro 1.000.000,00 (con successivo atto di quietanza del 24.3.2004) ed il 24.3.2004 per l'importo di euro 500.000,00, in particolare rilevando:

➤ quanto al primo mutuo:

- la indeterminatezza del tasso di interesse previsto dalla complessa e contraddittoria formula negoziale contenuta nell'atto di quietanza, in sostanza prevedente un piano di ammortamento "alla francese" a rate costanti ma con tasso variabile e con effetti anatocistici;
- il comportamento abusivo (anche ai sensi dell'art.9 legge n.192/1998) della banca, la quale solo in sede di quietanza, dopo che era già stata erogata la somma di euro 936.000,00, senza fornire alcuna previa informazione alla mutuataria, ha sottoposto alla firma dell'attrice la complessa formula negoziale, unilateralmente predisposta, senza che AE. SRL potesse comprenderne la portata;

➤ quanto al secondo mutuo, analoghe circostanze;

➤ quanto ad entrambi i contratti, la concreta applicazione da parte della convenuta di tassi effettivi diversi e superiori rispetto a quelli risultanti dalle astruse formule negoziali, come indicato da relazione del consulente dell'attrice;

2. individuazione del tasso applicabile in luogo di quello risultante dalle clausole nulle,
3. con condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato in eccesso fino al 31.12.2010.

La convenuta ha contrastato le domande dell'attrice, rilevando che nel corso del rapporto erano stati periodicamente comunicati i dati relativi alla composizione delle rate (cfr. docc. da 14 a 38), dai quali risulterebbe la piana applicazione, senza alcun effetto anatocistico, delle clausole contrattuali, articolate specificatamente in tutti i loro elementi e quindi da considerare determinate e pienamente valide.

All'esito del deposito delle memorie ex art.183 sesto comma cpc, il g.i. ha quindi così provveduto sulle istanze istruttorie della attrice:

"ritenuto che le prove orali dedotte dall'attrice non paiono riguardare circostanze determinanti ai fini del decidere;

ritenuta la necessità di procedere a ctu per la verifica -sulla scorta delle cognizioni tecniche proprie dell'esperto da nominarsi nell'ambito accademico tenuto conto delle questioni matematico-finanziarie in gioco- della effettiva ricorrenza:

➤ di elementi di indeterminatezza nelle pattuizioni in materia di tassi controverse,

➤ nonchè, in ogni caso, di effetti anatocistici nei meccanismi di ammortamento applicati dalla banca convenuta,

➤ nonchè, ancora in ogni caso, di distorsioni applicative delle clausole contrattuali;

mentre l'accertamento tecnico non pare possa estendersi a ulteriori profili di illiceità delle pattuizioni negoziali non dedotte in citazione;",

nominando quindi CTU la prof. F. B. , chiamata a rispondere al seguente quesito:

"Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile:

- 1. se le pattuizioni relative agli interessi di cui ai due contratti di mutuo controversi presentino elementi di indeterminatezza;*
- 2. se, comunque, tale pattuizioni comportino effetti anatocistici;*
- 3. se, in ogni caso, la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta abbia comportato violazione dei parametri negoziali;*

in caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono procedendo poi:

- A. nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 1., a determinare un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte;*
- B. nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 2., a indicare se -e con quale metodologia e risultati- il piano di ammortamento sia depurabile dagli effetti anatocistici, in caso di impossibilità procedendo come sub A.;*
- C. nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 3., a determinare un piano di ammortamento corretto secondo i termini negoziali, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte."*

Depositata quindi dalla prof. B. la sua relazione finale il 19.10.2012, le parti hanno precisato le conclusioni nel tenore in epigrafe trascritto, riprodotte quelle formulate negli atti introduttivi ed hanno svolto le difese conclusionali.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che le **domande di parte attrice** debbano essere **accolte**.

Al riguardo va rilevato che l'accertamento tecnico disposto ha permesso di ricostruire l'effettiva portata delle complesse clausole dei due contratti di mutuo in discussione, di per sé peculiari in quanto prevedenti, come illustrato dall'attrice, un piano di ammortamento c.d. alla francese (vale a dire comportante rate costanti in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente mentre la quota di interessi progressivamente decresce) ma caratterizzato anche dalla variabilità, secondo vari parametri, del tasso di interessi.

Dalla relazione del CTU,

- caratterizzata da significativa accuratezza nella illustrazione dei passaggi del ragionamento matematico-finanziario utilizzato per la risposta al quesito e come tale del tutto condivisibile ad avviso del Tribunale, neppure essendo stata, del resto, oggetto di specifiche e convincenti critiche scientifiche nelle difese conclusionali delle parti,

emerge in particolare, quanto alle clausole regolanti il piano di ammortamento relative al primo contratto (ricavabili oltre che dal contratto di mutuo dal successivo atto di quietanza, cfr. docc. 1 e 2 convenuta), che le previsioni contrattuali si articolano,

- oltre che in riferimento all'ammontare del mutuo, alla durata di 15 anni ed alla restituzione a mezzo di rate semestrali posticipate nonché al preammortamento per complessivi euro 936.000,00 ed al tasso nominale annuo del 3,4% fino al 30.6.2004,

in riferimento ad altri tre elementi complessi specificatamente schematizzati dalla CTU come A1, A2 ed A3 a pag. 11 della relazione, e così riassumibili utilizzando le parole della CTU:

A1 *"tale tasso (ovvero il tasso d'interesse del 3,4%) sarà preso a base per il calcolo delle quote di rimborso del capitale nel caso l'ammortamento inizi prima della scadenza del primo triennio ed anche per il triennio successivo in caso di prosecuzione a tasso variabile"* (cfr. doc.2 convenuta, capoverso "in primo luogo");

A2 *"le semestralità saranno calcolate col sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come 'sistema francese'..."* (cfr. doc.2 convenuta, capoverso "in secondo luogo", punto 1);

A3 *il tasso d'interesse è variabile, pari ad un mezzo del tasso nominale annuo EURIBOR a 6 mesi più uno spread dell'1% (cfr. doc.2 convenuta, capoverso "in primo luogo" punto 1.A),*

elementi che, secondo la convincente ricostruzione della CTU, *"pur avendo ciascuno significato finanziario determinato, non sono tra di loro compatibili"*, sicché, *"per costruire un ammortamento che sia in linea con le condizioni A1, A2 e A3 occorre trascurare e/o modificarne una, mantenendo valide le altre"*, così potendosi pervenire, in sostanza, sulla base dello stesso testo negoziale ad almeno tre diverse ipotesi di piani d'ammortamento per così dire "alternativi",

- una delle quali è quella in concreto applicata al rapporto dalla banca convenuta,
 - fondata sulla osservanza delle condizioni A1 ed A3 ma non di quella A2 (cfr. relazione pagg. 12/13, ove si precisa che tale applicazione delle clausole è quella "più naturale" dal punto di vista della interpretazione finanziaria, ma da un lato si basa su di una delle interpretazioni possibili della condizione contrattuale A1,

dall'altro disattende completamente la condizione negoziale A2),

➤ mentre le altre due (generanti ciascuna diverse conseguenze rispettivamente sul piano degli effetti solutori dei pagamenti e degli importi da versarsi dal mutuatario) soddisfano rispettivamente una le condizioni A2 ed A3 pretermettendo la condizione A1 (cfr. relazione pagg. 13/14) e l'altra le condizioni A1 ed A2 pretermettendo la condizione A3 (cfr. relazione pag.14).

Le clausole in discussione, dunque, pur apparendo di per sé analitiche come sottolineato dalla convenuta, si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi: il che vale a dire che tali clausole, da un punto di vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 cc a pena di nullità, come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. n.12276/2010, secondo la quale *"affinchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse."*).

Nè ad inficiare tali conclusioni possono poi valere le considerazioni svolte dalla difesa di parte convenuta in particolare nella memoria di replica conclusionale:

➤ sia quanto alla ricavabilità in via interpretativa, dal complesso delle clausole negoziali, di elementi idonei a correggere l'indeterminatezza matematico-finanziaria delle formule in discussione,

- trattandosi di argomento che si scontra con il carattere "assolutamente univoco" richiesto dalla giurisprudenza in materia di pattuizione di tassi di interessi ultralegali, carattere che nel caso, come analiticamente indicato dalla CTU, è impossibile ricostruire in riferimento alla terminologia utilizzata nella parte del negozio deputata;

➤ sia quanto alla possibilità di mantenimento della previsione negoziale relativa al tasso variabile (pari ad un mezzo del tasso nominale annuo EURIBOR a 6 mesi più uno spread dell'1%, cfr. *supra* sub A3) di per sé chiara,

- anche questa argomentazione scontrandosi con le complessive conseguenze della indeterminatezza delle pattuizioni negoziali, in realtà comportanti, secondo i meccanismi individuati dalla CTU, tre possibilità applicative diverse, in ciascuna delle quali la diversa combinazione delle tre condizioni negoziali conduce ad una diversa incidenza dei tassi di interesse complessivamente in gioco e, dunque, in definitiva, ad una pattuizione non univoca circa la misura complessiva di tali tassi, come emerge in particolare dalla ricostruzione analitica dei tre diversi piani di ammortamento allegati dalla CTU sub 1, sub 3 e sub 4.

Ad analoga conclusione deve poi pervenirsi anche rispetto alle clausole regolanti il piano di ammortamento relative al **secondo contratto** (cfr. doc.3 convenuta), per le quali pure la CTU ha fornito una analisi del tutto convincente e condivisibile quanto alla indeterminatezza, in questo caso dovendosi osservare che,

essendo espressamente previste le sole condizioni sopra indicate come A1 ed A3, rimane aperta, da un punto di vista matematico-finanziario, la questione relativa alle possibili interpretazioni di uno degli elementi della clausola A1 (cfr. pagg.15/16 della relazione).

Per quanto fin qui detto, in accoglimento delle relative conclusioni dell'attrice, va dichiarata la **nullità per indeterminatezza delle clausole determinanti il piano di ammortamento dei due contratti di mutuo** ai sensi dell'art.1419 cc, dovendosi al riguardo, in assenza di specifica eccezione della convenuta, condividere l'orientamento di legittimità secondo il quale: *“L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ., ha carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto. Ne consegue che la relativa questione non può essere esaminata di ufficio, e, se non dedotta in appello, non è proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.”* (così Cass. n.1189/2003 nonché Cass. n. 16017/2008).

Quanto poi alla **sostituzione delle clausole nulle ai sensi del secondo comma dell'art.1419 cc,**

- sostituzione da ritenersi domandata dall'attrice con la richiesta formulata nelle conclusioni sopra riportate sub a)1) e sub b)1) di individuazione del *“saggio di interesse applicabile in sostituzione sulle rate scadute e da scadere”*,

deve ritenersi applicabile la previsione di cui al **terzo comma dell'art.1284 cc**, secondo la quale *“Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”*, trattandosi di clausola sostitutiva avente portata generale e la cui operatività nel caso di specie, del resto, non è stata oggetto di alcuna discussione tra le parti neppure a seguito della formulazione da parte del g.i. di quesito al CTU che la presupponeva: non pare invece al Tribunale applicabile la disciplina sostitutiva ex art.117 TUB settimo comma, tale disposizione specificando che il tasso sostitutivo ivi previsto riguarda l'ipotesi di *“mancanza”* di specifica pattuizione scritta ovvero l'ipotesi di nullità della pattuizione scritta ai sensi del precedente sesto comma, vale a dire l'ipotesi di pattuizione facente rinvio agli usi ovvero prevedente condizioni deteriori rispetto a quelle pubblicizzate, casi, tutti, non corrispondenti a quello in esame.

In dipendenza della accertata nullità della clausola e della sostituzione della stessa quanto alla misura degli interessi con applicazione del tasso legale vanno poi accolte le domande dell'attrice relative alla condanna della convenuta alla restituzione di quanto dall'attrice versato -in applicazione delle clausole nulle- in eccesso rispetto a quanto dovuto secondo un piano di ammortamento da ricostruirsi,

- ferme la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste,
- con applicazione del tasso legale (sostitutivo di quello indeterminato di cui alle clausole nulle)
- su quote capitali costanti (la nullità delle clausole avendo travolto anche ogni previsione relativa all'andamento delle quote capitali *“alla francese”*)
- in relazione alle rate scadute fino al 31.12.2010.

La ricostruzione di tali piani è stata effettuata dalla CTU come da **allegati alla relazione sub 2 e sub 6**, così evidenziando un differenziale rispettivamente per il primo contratto di **euro 138.471,09** (cfr. pag.10 della relazione nonché allegato 2) e per il secondo di **euro 69.235,52** (cfr. pag.16 della relazione nonché allegato 6): importi dei quali **quindi la convenuta va condannata alla restituzione, il rapporto dovendo poi proseguire anche per le rate successive a quella del 31.12.2010 secondo le modalità di cui ai piani di ammortamento ricostruiti dal CTU ed allegati sub 2 e sub 6**, senza che al riguardo debba disporsi alcuna ulteriore condanna della convenuta quanto alle restituzioni dei versamenti in eccesso relativi alla rate maturate (nelle more del processo) successivamente al 31.12.2010: restituzione che pare domandata dall'attrice nelle difese conclusionali (cfr. pagg. 18 e 21 comparsa conclusionale) ma che:

➤ da un lato non è compresa nelle conclusioni definitive della stessa attrice,

➤ e d'altro lato va configurata quale obbligazione della banca comunque conseguente alla declaratoria di nullità parziale di cui alla presente sentenza e in ordine al cui adempimento (nell'avvenuto caso di accoglimento della domanda di nullità) neppure vi è attuale contestazione.

In dipendenza delle pronunce che precedono va poi ritenuta assorbita ogni altra conclusione dell'attrice e ogni altra questione discussa tra le parti, e in particolare quelle relative:

➤ al preteso (dall'attrice) effetto anatocistico, effetto, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi -rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana- dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate (cfr. pagg.8/9 della relazione, in particolare nota 4),

➤ nonché alle pretese (sempre dall'attrice) distorsioni applicative poste in essere dalla banca, distorsioni anche queste, secondo le condivisibili conclusioni della CTU, non ricostruibili, avendo la banca costantemente applicato il piano di ammortamento coerente con la sua scelta di una delle possibili letture delle clausole "polivalenti".

Le spese di causa seguono la soccombenza della banca e vanno liquidate in euro 558,00 per esborsi nonché, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa sul secondo importo.

Le spese relative allo svolgimento della CTU (come già liquidate dal g.i con provvedimento del 13.11.2012 in euro 15.000,00) vanno infine poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento delle relative domande dell'attrice, dichiara la nullità delle clausole dei due contratti di mutuo *inter partes* di cui in motivazione relative al saggio di interessi e alla costruzione del piano di ammortamento e
2. conseguentemente sostituisce a tali clausole la previsione di interesse legale su quote capitali costanti, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, così rideterminando il piano di ammortamento dei due mutui, anche per il futuro svolgimento del rapporto, secondo lo schema di cui agli allegati 2 e 6 della relazione depositata il 19.10.2012 dalla CTU prof. F. B. , allegati che vengono a costituire parte integrante della presente sentenza, e
3. ancora conseguentemente condanna la convenuta SPA BANCA DI C. alla restituzione in favore dell'attrice SRL A. degli importi di euro 138.471,09 e di euro 69.235,52, assorbite dalle pronunce che precedono tutte le altre conclusioni dell'attrice;
4. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, spese che liquida in euro 558,00 per esborsi nonché in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa su questi ultimi;
5. pone le spese relative allo svolgimento della CTU (come già liquidate dal g.i con provvedimento del 13.11.2012 in euro 15.000,00) definitivamente a carico della convenuta.

Milano, 30 ottobre 2013.

Il giudice
Elena Riva Crugnola

100/1002 di 12,411
0/1107

119/12 = sent.
N 1419/12
N° 301/12
N° 842/09



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Larino

Sezione distaccata di Termoli

in composizione monocratica, nella persona del giudice designato dott. ssa Barbara Previati, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 842 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009

tra

MISERERE Michele, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine DE BENEDITTIS, elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via Mazzini n. 40/B

Attore

e

CREDITO FONDIARIO spa, GRUPPO FONSPA BANK, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Termoli, via Mazzini n.11, presso lo studio dell'avvocato Giulia Michela Antignani, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo ROMANO

Convenuto

CONCLUSIONI

all'udienza del 1° dicembre 2011, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale.

ATTORE: Concludeva chiedendo di dichiarare illegittimo il sistema di calcolo alla francese relativo al piano di ammortamento del mutuo rep. 74661, racc. 13318, acceso in data 26.06.1989; di dichiarare il legittimo il piano di ammortamento alla francese applicato alla quota riferita all'accollo del mutuo da parte del sig. MISERERE, effettuato con atto di compravendita del 29.03.1997, rep. 7412, racc. 1775; di accertare la usurarietà degli interessi applicati alla quota di mutuo indicata, a partire dal trimestre 31.03.1997; di condannare la società convenuta alla restituzione della somma di euro 27.008,86, effettuando il calcolo senza conteggiare alcuna somma a titolo di interessi, o della somma di euro 15.145,18, applicando solo il tasso di interesse legale.

BR

CONVENUTO: chiedeva il rigetto delle avverse domande.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. MISERERE Michele conveniva in giudizio il CREDITO FONDIARIO spa, esponendo che:

-egli si era accollato il contratto di mutuo rep. N. 74661, racc. 13318 (acceso in data 26.06.1989 tra il CREDITO FONDIARIO spa e la società CENTROSUD COSTRUZIONI spa, per L. 600.000.000, con interesse del 5% semestrale), stipulando il relativo contratto in data 29.03.1991, per la somma di L. 40.001.000, da restituirsi in 30 rate semestrali, mutuo estinto anticipatamente il 1.06.2000;

-nel contratto di mutuo era previsto un piano di ammortamento cd. "alla francese", con capitale rivalutabile, che di fatto aveva comportato una maggiorazione del tasso di interesse pattuito contrattualmente, con violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., comportando la applicazione di un tasso di interesse composto, non già semplice (come invece pattuito);

-tale evenienza, unitamente alla rivalutazione della quota di capitale dovuta, aveva determinato un effetto moltiplicatore sul tasso di interesse applicato ed effettivamente pagato dal mutuatario;

-inoltre, in questo modo erano stati applicati tassi di interesse usurari, in netto contrasto con le prescrizioni di cui alla L. n. 108/96.

Concludeva chiedendo di dichiarare illegittimo il sistema di calcolo alla francese relativo al piano di ammortamento del mutuo rep. 74661, racc. 13318, acceso in data 26.06.1989; di dichiarare illegittimo il piano di ammortamento alla francese applicato alla quota riferita all'accollo del mutuo da parte del sig. MISERERE, effettuato con atto di compravendita del 29.03.1991, rep. 7412, racc. 1775; di accertare la usurarietà degli interessi applicati alla quota di mutuo indicata, a partire dal trimestre 31.03.1997; di condannare la società convenuta alla restituzione della somma di euro 27.008,86, effettuando il calcolo senza conteggiare alcuna somma a titolo di interessi, o della somma di euro 15.145,18, applicando solo il tasso di interesse legale.

In corso di causa, con comparsa depositata il 17.02.2011, si costituiva il CREDITO FONDIARIO spa, rilevando che la applicazione di anatocismo, in caso di mutuo fondiario, era lecita, in quanto prevista dall'art. 38 del r.d. n. 646/1905; inoltre, nel caso di specie era stato puntualmente determinato in contratto il tasso di interesse da applicare.

Chiedeva il rigetto delle avverse domande.

La causa veniva istruita con la documentazione depositata, nonché con una c.t.u.

La causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1° dicembre 2011 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60+20).

Agli atti è il contratto di mutuo rep. 74661, racc. 13318, del 26.06.1989, stipulato tra il CREDITO FONDIARIO spa e la CENTROSUD COSTRUZIONI spa per L. 600.000.000, in cui veniva pattuito l'interesse del 5% semestrale con contestuale accensione di ipoteca di L. 1.500.000.000 e la rivalutazione del capitale da rimborsare; nonché il contratto di compravendita stipulato in Termoli il 29.03.1991, rep. 7412, racc. 1775, stipulato tra MISERERE Michele e la CENTROSUD spa, con cui il primo acquistava l'immobile ivi meglio descritto e si accollava la quota di mutuo, già concesso dal CREDITO FONDIARIO, per L. 40.848.458, con accollo di una porzione di ipoteca, prevedendo una restituzione con 30 rate semestrali per quindici anni; risulta dagli atti ed è incontestato che il mutuo veniva estinto anticipatamente dal sig. MISERERE in data 1.06.2000.

Con riferimento al contratto di mutuo citato, stipulato originariamente tra la CENTROSUD e il CREDITO FONDIARIO, in cui successivamente è subentrato il MISERERE, la espletata CTU ha evidenziato che nel piano di ammortamento allegato al contratto e nel corso del medesimo rapporto è stato applicato un tasso effettivo diverso -e superiore- rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto, con un'operazione da reputarsi illegittima, ai sensi degli art. 1283 e 1284 c.c.

Va premesso che il più diffuso tra i piani di ammortamento per i mutui è quello detto "alla francese", cioè a rata costante. Il rimborso del capitale avviene infatti tramite rate di pari importo per tutta la durata dell'ammortamento e il tasso d'interesse può essere sia fisso che variabile. Nell'ammortamento alla francese ad essere uguale non è la quota capitale, ma la rata: così facendo si ottiene un valore "attuale" della somma concessa. Anche in questo caso, col passare del tempo la parte di interessi decresce, mentre sale quella dovuta a titolo di capitale. Inoltre, la previsione, come nel caso di specie, della rivalutazione del capitale, può determinare un ulteriore e progressivo aumento del capitale residuo da restituire, con conseguente applicazione di tassi di interesse non corrispondenti affatto a quelli preliminarmente pattuiti nel contratto di mutuo.

Venendo al caso in esame, aderendo ai principi già espressi nella condivisibile sentenza di merito n. 113 del 29 ottobre 2008 del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, il CTU ha potuto riscontrare che, mentre nella parte letterale del contratto si stabiliva un tasso rispettoso della normativa civilistica della maturazione dei frutti civili (tasso fisso semestrale al 5%), nel piano di ammortamento veniva di fatto previsto e applicato il c.d. 'ammortamento alla francese', "ossia un



metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e già non quello semplice (previsto dal nostro codice civile all'art. 821, comma 3)".

Come condivisibilmente sostenuto nella sentenza citata, *"il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell'interesse semplice (...) I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti (rate), effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata, però, nel caso in esame, con la formula del c.d. interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di fatto degli interessi anatocistici"*.

Anche nel contratto di mutuo per cui è causa è stata riscontrata una divergenza tra il tasso indicato in contratto ed il tasso concretamente applicato sulla base del piano di ammortamento, col quale, in sostanza, vi è stata l'applicazione della capitalizzazione composta, evenienza riscontrata all'esito dei calcoli espletati dal ctu.

Del resto, atteso l'orientamento della S.C. (cfr. sent. n. 2593 del 20.2.2003), l'art. 1283 c.c. deve ritenersi applicabile anche ai contratti di mutuo, con il risultato che gli interessi (in assenza di usi normativi contrari precedenti al 1942) producono ulteriori interessi solo se la banca propone una domanda giudiziale contro il cliente o se ciò si conviene dopo la scadenza del contratto.

La Cassazione, in particolare, ha rilevato che *"in un mutuo, con rate costanti (ma anche non costanti), che comprendono parte del capitale e gli interessi, tali interessi non possono certamente divenire capitale da restituire a chi l'ha concesso"*; di conseguenza nel contratto deve esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge dell'interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato.

Tale esplicitazione non è, nel caso di specie, avvenuta, in quanto nello stesso contratto si è proceduto, nel piano di ammortamento allegato, alla capitalizzazione degli interessi (c.d. ammortamento alla francese), mentre nella parte letterale non era prevista una clausola specifica di capitalizzazione degli interessi: ciò importa la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti

tassi, con la determinazione di un'assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile."

In conseguenza di tanto, applicando l'art. 1284 c.c., nella determinazione della somma da restituire al MISERERE (versata sulla base del citato piano di ammortamento), dovrà tenersi conto, per il computo degli interessi, esclusivamente del tasso di interesse legale di riferimento, per tutta la durata del rapporto (non potendosi ritenere che la stipula di un mutuo fondiario - cui, in astratto, attesa la specifica normativa di riferimento, potrebbe applicarsi l'anatocismo - possa derogare alla previsione di cui all'art. 1284 c.c. e dell'art. 1346 c.c.: in definitiva, nel caso in esame deve ritenersi che vi sia stata difformità tra quanto pattuito nel contratto e quanto, in concreto, applicato con il piano di ammortamento).

Occorre a tal proposito segnalare che la CTU, con riferimento al contratto di mutuo agli atti, relativamente alla quota che si era accollato l'attore, ha evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo; secondo i calcoli del CTU, la somma pagata dal MISERERE in più per effetto di tale illegittima operazione ammonta ad euro 15.100,67, somma ottenuta considerando la applicazione del tasso di interesse legale senza tener conto della progressiva rivalutazione del capitale, che di fatto ha inciso anche sul quantum degli interessi pagati. Parte convenuta deve quindi essere condannata a pagare tale somma in favore dell'attore.

Considerate le date di stipula del mutuo e del successivo accollo del medesimo (rispettivamente 1989 e 1991) non può essere ritenuta applicabile la violazione della disciplina anti usura.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della banca. La presente sentenza è esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P. Q. M.

Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MISERERE Michele nei confronti di CREDITO FONDIARIO spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) Ritenuto illegittimo, rispetto alle previsioni letterali del contratto, il sistema di ammortamento concretamente applicato al contratto di mutuo per cui è causa, oggetto di successivo accollo da parte dell'attore, applicato, per effetto di tale illegittimità, il tasso di

AM

interesse legale al rapporto in esame, condanna il CREDITO FONDIARIO spa alla restituzione della somma di euro 15.100,67 in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- 2) Condanna l'Istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.050,00, di cui Euro 350,00 per spese, Euro 900,00 per diritti, Euro 1.800,00, per onorario, oltre IVA, Cap e rimborso forfetario spese generali come per legge, nonché al pagamento delle spese della espletata CTU, già liquidate con separato decreto nel corso del presente giudizio.

Così decido in Termoli, il 17 aprile 2012.

Il Giudice

Barbara PREVIATI

IL FUNZIONARIO
Patrizia Dell'Avorsana

DEPOSITATO IN CADELLA
IL 3/5/2012

IL CANCELLIERE



1 copia x ud. appello
come da richiesta all'Avv. Antifurini
espresso ai fini di cancelleria
12,41
Termoli, 02/08/2012



richieste 2 copie avv
De Benedittis 03.11.12

Rilasciate formule
esecutive
avv. De
Benedittis il
13/11/2012

Rilasciate 2 copie
avv. De Benedittis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia Dell'Avorsana